



POR FESR 2007- 2013
OBIETTIVO COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE
Friuli Venezia Giulia



LE RISPOSTE ALLE DOMANDE PIÙ FREQUENTI SUI BANDI FINANZIATI DAL PROGRAMMA.



**Incentivi per la realizzazione di progetti di
ricerca, sviluppo e innovazione da parte
delle imprese del settore del commercio,
turismo e servizi del
Friuli Venezia Giulia**

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale Relazioni internazionali e comunitarie
Servizio politiche comunitarie
Trieste, via Udine 9
Tel. +39 040 3775928 Fax +39 040 3775998 - 040 3775943
s.aff.com@regione.fvg.it

INVESTIAMO NEL NOSTRO FUTURO



Unione Europea
FESR



Ministero dello
Sviluppo Economico



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

1) Soggetti beneficiari e requisiti

COMMERCIO E SERVIZI

1.1) ammissibilità codice ATECO

B1

Posto che l'elenco L, allegato al bando, ammette il codice Ateco 74.20.5, risulta ammissibile il codice Ateco 2002 "74.20.52", non espressamente richiamato?

RISPOSTA: per quanto concerne il codice ATECO 2002 risultante dalla visura camerale dell'impresa istante, pare corretto ritenere che l'individuazione di una sottocategoria corrisponda ad un'espansione del codice medesimo atta a rappresentarne il massimo dettaglio. Nel codice "74.20.5" (altre attività tecniche n.c.a.) parrebbe quindi riconducibile, ai fini della presentazione dell'istanza di contributo, il "74.20.52" (attività dei disegnatori tecnici), ferma restando la necessaria riferibilità del suddetto codice ATECO sia all'attività esercitata dall'impresa, sia al progetto dalla stessa realizzato ed esplicitato nella domanda di contributo, come ricavabile dall'analisi dell'art. 4, co. 5 del bando.

1.2) soggetti beneficiari

B3

Una s.p.a. costituita consortile a capitale prevalentemente pubblico, può essere beneficiaria dei finanziamenti previsti dal bando per i settori commercio e servizi, considerato che tale soggetto offre servizi alle imprese, ma il progetto andrebbe a favore delle aziende del distretto della sedia (il cui codice Ateco fuoriesce dall'elenco L)?

RISPOSTA: l'art. 5, co. 5, del bando richiede per tutte le imprese componenti i consorzi il possesso dei requisiti specifici. Tale società, pertanto, non risulta eleggibile in ragione della natura giuridica dei soggetti che la compongono.

1.3) soggetti beneficiari

B5

Una s.p.a. a capitale prevalentemente pubblico, con codice Ateco 2002 "63.21.2", può presentare domanda di contributo?

RISPOSTA: no, in quanto il codice ATECO 2002 indicato dall'impresa non risulta ammissibile ai sensi del bando.

1.4) sede del progetto

B6

L'innovazione organizzativa di un'azienda può coinvolgere anche eventuali sedi operative al di fuori della regione?

RISPOSTA: sebbene gli effetti del progetto possano ricadere anche su sedi operative extra-regione, sono in ogni caso finanziabili solo le spese riferite al progetto (commerciale o attinente ai servizi) e aventi ad oggetto l'attività svolta sul territorio regionale presso la sede o l'unità operativa dell'impresa istante (art. 4, co. 5).

1.5) ammissibilità codice ATECO

B7

Il codice Ateco 2002 "22.13.0" rientra tra i beneficiari del contributo?

RISPOSTA: no, in quanto fuoriesce dall'elenco L allegato al bando. Tale codice afferisce al settore industria e quindi al bando emanato a valere sull'attività 1.1.a 2 di cui alla DGR 116/2010, al quale si invita a fare riferimento.

1.6) soggetti beneficiari

B10

Una società cooperativa a r.l. (soggetto A), che gestisce, come associata in partecipazione, la ristorazione degli studi televisivi di un'altra impresa (soggetto B), già beneficiaria di contributo sul canale regionale, può presentare domanda?

RISPOSTA: per quanto concerne, specificamente, l'associazione in partecipazione ai sensi dell'art. 2549 c.c., si tratta di un contratto con cui l'associante (soggetto B) attribuisce all'associato (soggetto A) una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. L'impresa, invece, resta impresa personale dell'associante (soggetto B), che ne mantiene la gestione e la responsabilità verso i terzi. L'associato non diviene socio dell'associante, ma resta un suo creditore ed il rapporto tra i due soggetti rimane puramente interno e, pertanto, non assume rilevanza esterna.

Ciò premesso, sulla base dei soli elementi comunicati dal richiedente, si può fornire unicamente una risposta di carattere generale, in quanto non si comprende quale delle due imprese, di fatto, realizzi il progetto presso la propria sede e ne sostenga i costi.

Si evidenzia che l'impresa che presenta domanda di contributo, può essere costituita anche in forma di cooperativa ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. b) del bando e rientra nel novero dei potenziali beneficiari del contributo, in quanto entità giuridica a sé stante, fermi restando il possesso di tutti i requisiti espressamente previsti dal bando (in particolare v. art. 5, co. 5) e la realizzazione della parte del progetto di sua competenza presso la sede legale o l'unità operativa attiva sul territorio della regione FVG. Tale progetto, inoltre, non dev'essere stato finanziato in precedenza, come stabilito dalla norma sul divieto di cumulo (art. 7). Inoltre, ai sensi dell'art. 14, co. 3, si coglie l'occasione per segnalare che non sono ammissibili le domande relative ad iniziative già oggetto di altra richiesta di finanziamento su altri canali contributivi, a meno che tale richiesta non venga ritirata prima della presentazione della domanda a valere sul presente bando.

1.7) soggetti beneficiari

B12

Un libero professionista può presentare domanda a valere sul bando?

RISPOSTA: i potenziali beneficiari del bando sono le imprese del commercio e dei servizi, in possesso di tutti i requisiti previsti, ai sensi dell'art. 5. Tali soggetti hanno natura giuridica diversa rispetto a quelli disciplinati agli artt. 2230 e ss. del c.c. Si invita, pertanto, a verificare la possibilità di presentare domanda di contributo presso la Direzione centrale lavoro, università e ricerca e a consultare il sito internet regionale in cui risultano pubblicati i vari canali di finanziamento.

TURISMO

1.1) ammissibilità codice ATECO

A1

Per una cooperativa il Codice Ateco deve essere relativo all'attività prevalente oppure è sufficiente che ci sia? Per esempio le cooperative agricole accanto all'attività di commercializzazione hanno anche quella di vendita.

RISPOSTA: è possibile fare richiesta anche su un codice attività secondario, basta che rientri tra quelli allegati al Bando. Tutta l'attività progettuale finanziata dovrà essere riferita, in modo inequivocabile, al codice attività oggetto della domanda. Nel caso si tratti di imprese agricole che hanno anche codici attività secondari relativi al turismo, è necessario che le stesse imprese utilizzino una contabilità separata per le due attività, come richiesto, peraltro, dalla normativa fiscale vigente

1.2) soggetti beneficiari

A2

Qualora un Consorzio voglia avviare uno studio sugli interventi di economia sociale, con il risultato di aiutare a definire possibili nuovi modelli per l'organizzazione lavorativa delle imprese che tengano conto degli inserimenti di persone svantaggiate. Uno studio di questo tipo può essere finanziato come progetto di RSI - POR FESR 2007-13.

RISPOSTA: E' necessario avere un maggiore dettaglio sul codice relativo all'attività del Consorzio. Si precisa altresì che, nel caso in cui i beneficiari rientrano in un Consorzio, questo deve essere costituito da imprese del settore del commercio, del turismo e servizi alle imprese e alle persone, come previsto dall'Art. 5, comma 1, lettera b) del bando.

2) Iniziative finanziabili e termini di avvio dell'attività

COMMERCIO E SERVIZI

2.1) avvio dell'iniziativa

B8

Il progetto può essere iniziato anche durante il vaglio da parte della regione sulla concessione dei finanziamenti?

RISPOSTA: sì, ai sensi dell'art. 13, co. 2, può essere iniziato dal giorno successivo alla presentazione della domanda in formato cartaceo, all'ufficio regionale competente, ovvero all'inoltro della stessa tramite raccomandata A/R e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'approvazione della graduatoria e della relativa ammissione a finanziamento, salvo una proroga autorizzata.

2.2) iniziative finanziabili e avvio dell'attività

B14

E' finanziabile un progetto già avviato per la sola parte di ricerca rimanente? E' finanziabile la fase di test e di collaudo del prototipo di un servizio, oggetto dell'iniziativa, nel corso di una manifestazione al fine di comprendere se il servizio sarà apprezzato dai potenziali fruitori e, conseguentemente, in vista di una sua futura applicazione commerciale? E' finanziabile l'attività di ricerca svolta dai soci della società?

RISPOSTA: ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 11, co. 1 e 13 del bando, un progetto, per essere finanziabile, deve avere inizio dal giorno successivo alla presentazione della domanda ovvero all'inoltro della stessa tramite raccomandata (in modo da far decorrere i tempi per l'ammissibilità delle spese) e, comunque, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'approvazione della graduatoria e della relativa ammissione a finanziamento. Non risultano quindi ammissibili le spese sostenute dall'impresa in data antecedente rispetto alla presentazione della domanda. Pertanto, va valutata da parte dell'impresa medesima la possibilità di configurare l'iniziativa come un nuovo progetto, del tutto autonomo rispetto a quello già iniziato dall'impresa istante, evidenziando che deve trattarsi di attività diversa rispetto a quella ordinaria svolta dall'impresa.

Per quanto concerne la potenziale finanziabilità di un prototipo, si rinvia all'art. 3, co. 1, lett. b), del bando, che colloca nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale ulteriore sfruttamento a scopo commerciale di detto prototipo da parte dell'impresa, anche nell'ambito dell'attività ordinaria, comporta, invece, la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Se ne ricava, quindi, che il prototipo debba essere il risultato del progetto autonomo in discussione e che la sua finanziabilità va, in ogni caso, rimessa alla valutazione del Comitato tecnico consultivo, fermo restando che l'art. 4, co. 5 del bando medesimo, richiede che l'iniziativa debba riferirsi al settore del commercio e dei servizi e alle attività svolte nel territorio regionale presso la sede o l'unità operativa dell'impresa istante.

L'attività di ricerca svolta dai soci della società risulta finanziabile nei termini di cui all'art. 11, co. 2, lett. a) e c), del bando.

Cosa significa che le domande devono essere presentate "prima dell'avvio dell'attività"?

RISPOSTA: ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 11, co. 1 e 13 del bando, un progetto, per essere finanziabile, deve avere inizio dal giorno successivo alla presentazione della domanda ovvero all'inoltro della stessa tramite raccomandata (in modo da far decorrere i tempi per l'ammissibilità delle spese) e, comunque, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'approvazione della graduatoria e della relativa ammissione a finanziamento. Non risultano quindi ammissibili le spese sostenute dall'impresa in data antecedente rispetto alla presentazione della domanda.

Le circostanze che denotano l'avvio dell'iniziativa, ovvero l'inizio dell'attività concernente il progetto di ricerca, sviluppo, innovazione e dell'eventuale connesso programma di industrializzazione dei risultati, sono espressamente individuate al co. 3, del citato art. 13.

Si rammenta, in ogni caso, che l'impresa, prima di presentare domanda di contributo, dev'essere in regola con tutti i requisiti richiesti dal bando (v. in particolare l'art. 5, co. 5), tra i quali sono chiaramente evidenziati sia la necessità della regolare costituzione ed iscrizione presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente, sia la necessità che la sede o almeno un'unità operativa risulti attiva sul territorio regionale, con attività effettiva codificata dai codici ATECO 2002 elencati all'allegato L del bando, come risultante dalla visura camerale e attestato dall'impresa nella domanda di contributo.

TURISMO

La costruzione di un nuovo borgo turistico (ristrutturazione di vecchi ruderi esistenti) comprendente hotel, ristorante ecc, può rappresentare "l'industrializzazione di un progetto esistente" come indicato nel bando?

RISPOSTA: E' previsto il finanziamento ai "programmi di industrializzazione", ma detto programma deve essere presentato contestualmente al progetto di ricerca, sviluppo o innovazione cui è strettamente connesso. Ai sensi del bando sono ammissibili le spese previste all'Art. 11, comma 4 lett. "D" e "E" e non quelle imputabili genericamente ai beni immobili (escluso in ogni caso l'acquisto – Art. 12).

Inoltre l'eventuale programma di industrializzazione deve essere la conseguenza logica di un progetto di ricerca rispetto al quale l'impresa richiede il contributo a valere sul bando.

3) Spese ammissibili

COMMERCIO E SERVIZI

3.1) spese di brevettazione

A1

Le spese di brevettazione in proprio rientrano tra le spese ammissibili del nuovo bando? Come si compilano gli indicatori riferiti agli effetti di incentivazione?

RISPOSTA: le spese di brevettazione in proprio non sono ammissibili ai sensi del bando.

Gli effetti di incentivazione devono essere comprovati sempre dalla grande impresa, mentre solo in caso di progetti di innovazione dalle PMI. Come espressamente indicato nel modulo di domanda, alla Sezione F, è sufficiente dimostrare un effetto significativo su almeno uno degli indicatori: da ciò si desume che non è necessario compilare tutti gli indicatori descritti (dimensioni del progetto, portata del progetto, ritmo del progetto, spesa totale di RSI), ma l'impresa può scegliere quello di più semplice compilazione sulla base delle sue conoscenze e delle sue valutazioni. Ogni indicatore specifica la differenza dei dati in presenza ovvero in assenza di aiuto, così come richiesto dalla menzionata Sezione F.

3.2) spese ammissibili

B11

Il bando finanzia la costruzione di un capannone per lo stoccaggio dei prodotti?

RISPOSTA: le attività e le spese ammissibili a contributo sono quelle espressamente indicate agli artt. 4 e 11 del bando, a cui non pare riconducibile l'iniziativa segnalata dall'impresa. Si consideri, inoltre, che alla luce dell'art. 12, non risultano ammissibili le spese relative a beni immobili.

Ad ogni buon conto, si rappresenta l'opportunità di fare ricorso ai canali agevolativi di cui agli artt. 95 e 98 della legge regionale 29/2005 e s.m.i., per quanto concerne le spese di investimento sostenute da un'impresa commerciale, che risultano pubblicati on line sul sito internet regionale tramite il seguente percorso: economia e imprese > commercio e servizi > sostegno alle imprese commerciali e promozione dello sviluppo competitivo: agevolazioni

3.3) spese ammissibili

B17

Quali sono, sinteticamente, le spese agevolabili in caso di innovazione dell'organizzazione?

RISPOSTA: per quanto concerne l'individuazione delle specifiche condizioni riferite ai progetti di innovazione dell'organizzazione e dei costi ammissibili a contributo, fermo restando che il corretto inquadramento dell'iniziativa e la pertinenza e la congruità delle spese preventivate appartengono alla competenza del Comitato tecnico consultivo, nell'ambito dell'espressione del parere di merito di sua stretta pertinenza, si rinvia alla lettura del combinato disposto di cui agli artt. 4, co. 4, 11 e 12.

3.4) personale e prestazioni interne

A4

Una società che non ha ancora dipendenti, può fornire, in sede di domanda di contributo, i profili delle risorse che intende assumere in riferimento al progetto da realizzare? E' necessario fornire i preventivi sottoscritti dai fornitori dei servizi e prodotti utilizzati per il progetto?

RISPOSTA: premesso che l'impresa, al momento della presentazione della domanda di contributo, deve possedere tutti i requisiti previsti all'art. 5, co. 5, del bando e che, in particolare, dev'essere già regolarmente costituita, iscritta nel registro delle imprese ed attiva, si ritiene che in sede di domanda possa essere sufficiente l'indicazione generica delle distinte figure professionali utili per il progetto, anche al fine di definire il preventivo di spesa per il personale di ricerca e per l'eventuale manodopera di supporto. Non appena le nuove risorse saranno inquadrate all'interno dell'azienda e, in ogni caso entro il termine di avvio dell'iniziativa, dovranno essere fornite apposite integrazioni all'Amministrazione regionale precedente.

Per quanto concerne, specificamente, il requisito di cui all'art. 5, co. 5, lett. h) e riferito alla necessità di presentare un DURC regolare e in corso di validità, si ritiene sufficiente, in fase di istanza di contributo,

che l'impresa produca la richiesta del DURC inoltrata agli uffici competenti e successivamente presenti il DURC regolare e in corso di validità entro e non oltre il 30 giugno 2010, a pena di archiviazione della domanda.

I preventivi di spesa verranno con ogni probabilità richiesti in sede di integrazioni istruttorie, pertanto se l'impresa ne dispone già al momento della presentazione della domanda di contributo, si ritiene utili allegarli alla documentazione.

3.5) spese ammissibili

A6

Tra le spese ammissibili risulta anche l'attestazione in materia di d.lgs 231/01?

RISPOSTA: ai sensi di quanto espressamente previsto dall'art. 12, co. 1, lett. i), pare corretto ritenere che l'attestazione derivante dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"* non rientri nel novero delle spese ammissibili a contributo.

3.6) spese ammissibili

A8

E' possibile che il responsabile del progetto, soggetto esterno rispetto alla società che richiede il contributo, presti la sua attività a titolo gratuito?

RISPOSTA: considerato che ogni attività lavorativa si presume a titolo oneroso, ma preso atto dell'ammissibilità di ipotesi atipiche in cui, per ragioni morali, religiose o in previsione di presumibili vantaggi, l'attività può essere esercitata anche a titolo gratuito (cfr. Corte di Cassazione, sezione lavoro, 26 gennaio 2009, n. 1833), si reputa opportuno, da parte dell'impresa istante, indicare specificamente le ragioni della mancata retribuzione del soggetto che si configura come responsabile del progetto; tuttavia, si ritiene di rimettere la questione al giudizio di merito di competenza del Comitato tecnico consultivo, che ai sensi dell'art. 11, co. 7, è chiamato anche a valutare la pertinenza e la congruità delle spese.

3.7) spese ammissibili

A9

Il bando POR FESR 2007-2013 Attività 1.1.a ammette tra il personale impiegato in attività di ricerca gli apprendisti?

RISPOSTA: l'art. 11, co. 1, lett. a) del bando prevede espressamente l'ammissibilità dei costi sostenuti per i ricercatori e per il responsabile della ricerca impiegati nel progetto. Si ritiene che un apprendista non possa di per sé essere inquadrato come ricercatore, proprio in virtù della funzione formativa dell'apprendistato, inteso quale periodo di specializzazione in cui l'interessato acquisisce le conoscenze necessarie a garantirgli una certa professionalità.

Ad ulteriore sostegno della tesi sopra esposta, si rinvia anche all'art. 6, co. 4 del DPres. 0463/Pres./2005 (Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3 della legge regionale 7/2000) ai sensi del quale *"gli apprendisti o studenti con contratto di apprendistato o di formazione professionale o di inserimento non sono compresi nel calcolo delle persone occupate"*.

4) Collaborazioni, accordi, progetti congiunti

COMMERCIO E SERVIZI

4.1) progetto congiunto intersettoriale

B9

Un'impresa artigiana può presentare un progetto congiunto con altre imprese dei settori commercio e turismo?

RISPOSTA: no, in quanto tutte le imprese devono essere iscritte al registro imprese della C.C.I.A.A. territorialmente competente; in più, ai sensi dell'art. 5, co. 5, del bando non devono essere iscritte all'A.I.A.

4.2) collaborazione con ente di ricerca

A10

Un'azienda ospedaliero-universitaria, in cui l'attività di ricerca risulta parte integrante della propria mission, può essere considerata come organismo di ricerca, posto che tale posizione è già stata avallata per quanto concerne il bando riferito alla demotica?

RISPOSTA: d'intesa con l'Autorità di Gestione e premesso che il procedimento istruttorio del canale contributivo in discussione risulta completamente autonomo e basato su presupposti diversi rispetto a quelli disciplinati da altri strumenti di finanziamento, si rileva che i requisiti imprescindibili perché un soggetto possa essere qualificato come ente di ricerca sono individuati espressamente all'articolo 3, comma 1, lettera i) del bando e possono essere riconosciuti unicamente dal titolare, sulla base dell'analisi dell'atto costitutivo o dello statuto.

Si rammenta che la qualificazione come ente di ricerca, consentirebbe all'impresa che presenta domanda di contributo e collabora con esso di ottenere un'elevazione del 15% dell'intensità di aiuto, unicamente alle condizioni di cui all'articolo 9, comma 4, lettera b).

Ad ogni buon conto, si ribadisce che l'analisi specifica del caso concreto, va necessariamente effettuata nell'ambito del procedimento istruttorio, che caratterizza i procedimenti contributivi, posto che solo in quel momento l'Amministrazione procedente dispone di tutti gli elementi atti alla valutazione e, per questo motivo, richiesti nella modulistica.

5) Varie

COMMERCIO E SERVIZI

5.1) ammissibilità codice ATECO; iniziative finanziabili

A2

L'impresa beneficiaria deve avere sede o almeno un'unità operativa attiva nel territorio regionale, con attività effettiva codificata dai codici ATECO 2002 indicati all'articolo 3, comma 1, lett. e), del bando. Se l'impresa ha il codice 85.3 può fare un progetto inerente il codice 85.31? Il progetto può riguardare iniziative di housing sociale per dare servizi ai soggetti che non possono usufruire degli immobili di edilizia popolare e, quindi, volte a ristrutturare immobili destinati alla cessione in locazione a queste fasce deboli della popolazione?

RISPOSTA: nonostante i codici ATECO rientrino nell'elenco di cui all'allegato L del bando, per quanto concerne, specificamente, la proposta progettuale presentata dal potenziale beneficiario, si rammenta che essa deve riguardare un progetto di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale, di innovazione, eventualmente corredato da un programma di industrializzazione dei risultati della ricerca, purché presentato contestualmente al progetto stesso e al quale risulti strettamente connesso (si veda in proposito il combinato disposto di cui agli artt. 4, 11 e 12, rispettivamente riferiti alle iniziative finanziabili, alle spese ammissibili e a quelle non ammissibili a contributo).

Da una prima sommaria lettura, pertanto, l'iniziativa proposta parrebbe non rientrare nell'ambito della tipologia di iniziative riconducibili al bando.

5.2) iniziative finanziabili; grado di dettaglio della modulistica; intensità dell'aiuto; avvio dell'iniziativa B2

Lo sviluppo di software innovativi rientra tra le tipologie di iniziative previste dal bando? E' necessario indicare dettagliatamente i software che saranno sviluppati? In che percentuale i fondi comunitari andranno a coprire le spese di un simile progetto? Il progetto può essere iniziato da parte dell'azienda anche durante il periodo di vaglio da parte della Regione sulla concessione dei finanziamenti?

RISPOSTA: le imprese che possiedono i requisiti espressamente previsti dal bando possono presentare domanda di contributo per realizzare progetti di RSI: tra questi potrebbe ricadere anche lo sviluppo di software. Al fine di valutare l'effettivo possesso dei requisiti e l'attinenza dell'iniziativa a quanto previsto dalla normativa, è però necessario che l'impresa presenti regolare e completa domanda di contributo. Nella domanda menzionata dovranno essere dettagliatamente indicate le attività svolte dall'impresa per la realizzazione del progetto (che deve fuoriuscire dall'attività ordinaria), i costi del personale dedicato al progetto, degli strumenti/attrezzature, nonché degli altri costi previsti dalla normativa e riferiti all'iniziativa realizzata. Per quanto concerne la conseguente valutazione di merito, si rinvia al parere del Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche.

Nella relazione illustrativa del progetto dovrà essere indicata in maniera dettagliata l'attività svolta dall'impresa e, quindi, anche il software che si intende realizzare e riferito ad una delle attività di cui all'art. 4 del bando.

Per quanto concerne i fondi comunitari disponibili, sono espressamente indicati all'art. 8 del bando. La percentuale riferibile al progetto viene determinata, nei limiti delle percentuali d'aiuto stabilite dalle disposizioni di cui all'art. 9 del bando, sulla base del punteggio ottenuto dall'impresa in seguito alla valutazione del Comitato tecnico consultivo, pertanto non è determinabile a priori.

Le imprese hanno facoltà di avviare l'iniziativa dal giorno successivo alla presentazione della domanda ovvero all'inoltro della stessa tramite raccomandata (così da far decorrere i tempi per l'ammissibilità delle spese) e, comunque, devono iniziarla entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'approvazione della graduatoria e della relativa ammissione a finanziamento (art. 13).

5.3) intensità dell'aiuto

B4

Anche le micro imprese beneficiano dell'elevazione del 20% come le piccole imprese?

RISPOSTA: le micro imprese, per le finalità di cui all'art. 9, che individua l'intensità dell'aiuto e la valutazione tecnica dei progetti, risultano equiparate alle piccole imprese e, pertanto, beneficiano dell'elevazione del 20%.

5.4) ammissibilità codice ATECO; avvio dell'iniziativa; intensità dell'aiuto

B13

Quali sono i codici Ateco ammissibili a contributo? E' possibile sostenere le spese già dal giorno successivo alla presentazione della domanda? Qual è l'intensità massima di incentivo a fondo perduto per le piccole imprese?

RISPOSTA: i codici ammissibili sono quelli evidenziati nell'allegato L del bando, pubblicato sul sito internet regionale, nella sezione denominata "documentazione" e reperibile on line tramite il seguente percorso: economia e imprese > commercio e servizi > **progetti di RSI - POR FESR 2007-13**.

Ai sensi dell'art. 13 del bando, le imprese hanno facoltà di avviare l'iniziativa dal giorno successivo alla presentazione della domanda ovvero all'inoltro della stessa tramite raccomandata (in modo da far decorrere i tempi per l'ammissibilità delle spese) e, comunque, devono iniziarla entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'approvazione della graduatoria e della relativa ammissione a finanziamento.

L'intensità massima contributiva viene definita, per ogni impresa, in sede di Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche sulla base della valutazione di merito del progetto e non può in ogni caso superare l'80% per progetti di ricerca, il 60% per progetti di sviluppo sperimentale, il 35% per progetti di innovazione (art. 9).

5.5) iniziative finanziabili; ammissibilità codice ATECO; ammissibilità di collaborazione con ente di ricerca straniero

B15

Il bando prevede la presentazione di progetti relativi alla ricerca e innovazione nel campo nautico, navale? Posto che l'elenco L, allegato al bando, ammette il codice Ateco 74.20.5, risulta ammissibile il codice Ateco 2002 "74.20.52", non espressamente richiamato? E' possibile collaborare anche con un ente di ricerca straniero al fine di beneficiare della percentuale aggiuntiva di cui all'art. 9, co. 4, lett. b), oppure l'ente citato dev'essere ubicato sul territorio regionale?

RISPOSTA: per quanto concerne il codice ATECO 2002 risultante dalla visura camerale dell'impresa istante, pare corretto ritenere che l'individuazione di una sottocategoria corrisponda ad un'espansione del codice medesimo atta a rappresentarne il massimo dettaglio. Nel codice "74.20.5" (altre attività tecniche n.c.a.) parrebbe quindi riconducibile, ai fini della presentazione dell'istanza di contributo, il "74.20.52" (attività dei disegnatori tecnici), ferma restando la necessaria riferibilità del suddetto codice ATECO sia all'attività esercitata dall'impresa, sia al progetto dalla stessa realizzato ed esplicitato nella domanda di contributo, come ricavabile dall'analisi dell'art. 4, co. 5 del bando.

Si rappresenta, inoltre che, stante la generalità della locuzione "campo nautico-navale", le iniziative ammissibili, individuate ai sensi dell'art. 4 del bando, devono essere presentate da imprese aventi codici attività ricompresi nell'allegato L del bando medesimo, come previsto all'art. 3, co. 1, lett. e).

La collaborazione con un ente di ricerca che rientri nella definizione di cui all'art. 3, co. 1, lett. i) ed alle condizioni di cui all'art. 9, co. 4, lett. b), parrebbe comportare l'attribuzione di una percentuale premiale, indipendentemente dall'ubicazione geografica dell'ente medesimo e subordinatamente alla presentazione almeno di una lettera d'intenti in sede di domanda di contributo, da integrare entro il termine perentorio del 31 luglio 2010 con contratto ad hoc.

5.6) rendicontazione

A3

Per quanto concerne la rendicontazione delle spese riferite al personale dipendente, dato che le spese progettuali devono essere tenute distinte da quelle ordinarie, nelle buste paga dev'essere indicata qualche voce specifica relativa al progetto o basta indicare i nominativi delle persone impiegate?

RISPOSTA: sulla base della presunzione che il personale dipendente indicato nella domanda di contributo sia impiegato solo per la realizzazione del progetto e, comunque, entro il tetto massimo di 2000 ore annue, come previsto all'art. 11, co. 2, lett. a) del bando, pare sufficiente l'indicazione delle ore svolte dal personale medesimo nell'ambito del diario della ricerca da riscontrare, successivamente, con i nominativi indicati in sede di domanda e quindi riportati nei libri sociali (libro unico del lavoro) dell'azienda. Si fa salva, in ogni caso, la valutazione nel merito da parte del Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche, di cui all'art. 11, co. 7, che valuterà, tra l'altro, la pertinenza e la congruità delle spese e l'eventuale determinazione di importi a recupero.

5.7) spese ammissibili; modulistica; rendicontazione; scheda di valutazione

A5

Le spese di trasferta sostenute dai dipendenti impiegati nel progetto, per il viaggio da casa alla sede aziendale (sempre rimborsate dall'azienda) e che appaiono mensilmente in busta paga, sono ammissibili? Cosa s'intende per diario della ricerca? Il dettaglio riepilogativo della spesa presentato in sede di domanda, va compilato in ogni singolo foglio contenuto nel file excel? Esiste un modulo particolare anche per la rendicontazione o è possibile utilizzare lo stesso file excel predisposto per la domanda? In fase di rendicontazione delle spese, le dichiarazioni attestanti la consistenza, la congruità e regolarità dei beni ed il mantenimento dei requisiti sono autocertificate? Come vanno interpretati i numeri indicati tra parentesi nell'Allegato G del bando riferito ai criteri di valutazione: si riferiscono a un minimo e a un massimo?

RISPOSTA: ai sensi dell'art. 11, co. 2, lett. c), le spese di trasferta sono ammesse unicamente qualora rientrino nell'ambito delle prestazioni di terzi e solo se strettamente connesse alla consulenza prestata e fatturate dallo stesso professionista. Per quanto riguarda i viaggi dei dipendenti e dei soci dell'impresa, risultano espressamente esclusi dall'art. 12, co. 1, lett. b).

Il diario della ricerca rappresenta lo strumento utile per quantificare il numero delle ore svolte nell'ambito del progetto da parte di ciascun dipendente dichiarato dall'impresa nella domanda di contributo e dedicato specificamente al progetto stesso; sarà utile al fine di individuare correttamente le spese sostenute per il personale di ricerca e per l'eventuale manodopera di supporto, in relazione alle ore effettuate. Il file specifico sarà predisposto assieme a tutta la modulistica utile alla rendicontazione (tra cui, con ogni probabilità, saranno ricomprese anche le dichiarazioni di cui all'art. 21, co. 1, lett. d del bando) da tenere ben distinta rispetto a quella riferita alla domanda di contributo e sarà reperibile on line al termine delle operazioni di bando.

Il file excel relativo al dettaglio delle spese, da allegare alla domanda di contributo in formato telematico e cartaceo, va compilato in tutti i fogli che assumono rilievo per l'impresa; se ne ricava, a contrario, che quelli non pertinenti, vanno lasciati in bianco.

I numeri indicati tra parentesi all'interno dell'Allegato G non possono che significare un minimo ed un massimo di punteggio, all'interno del quale si esprime la valutazione del Comitato tecnico consultivo.

Una società neo costituita e partecipata al 100% da una società pubblica (posseduta al 56% dalla Regione FVG) può partecipare al bando? Se l'attività viene svolta con una società membro di un polo tecnologico (ente di ricerca riconosciuto dalla Regione FVG) questa collaborazione viene considerata come collaborazione con un centro per l'innovazione? In questo caso si considera che i progetti vengono realizzati (anche se in parte) presso i laboratori qualificati oppure è una collaborazione congiunta? Nel caso una grande impresa partecipi con una PMI del polo tecnologico il contributo è del 65%, applicabile ad entrambe le società? Quali sono le condizioni perchè il contributo per i progetti di ricerca raggiunga l'intensità massima del 80% (art. 9, co. 5, lett. a)? Sono ammissibili le spese per la diffusione dei risultati della ricerca e dei benefici derivanti dall'utilizzo del risultato della ricerca (dimostrazioni e presentazione e, se sì, in quale misura)?

RISPOSTA: l'impresa, al momento della presentazione della domanda di contributo, deve possedere tutti i requisiti previsti all'art. 5, co. 5, del bando ed, in particolare, dev'essere già regolarmente costituita, iscritta ed attiva sul territorio regionale con codice ATECO ammissibile. La partecipazione pubblica assume rilevanza per quanto concerne la dimensione dell'impresa che, ai sensi del DPR. 0463/Pres./2005, risulterebbe, pertanto, qualificabile come impresa di grandi dimensioni.

Per tale categoria di imprese si rammenta che non vi sono preclusioni per quanto riguarda la presentazione di progetti di ricerca o di sviluppo, mentre sono richieste particolari condizioni per i progetti di innovazione (si veda in proposito l'art. 5, co. 2, lett. b).

Per beneficiare dell'elevazione dell'intensità di aiuto, prevista dall'art. 9, co. 4, per progetti di ricerca e sviluppo, è necessario che sia verificata almeno una delle due condizioni di seguito indicate:

- collaborazione tra almeno due imprese indipendenti, in cui nessuna sostenga più del 70% dei costi ammissibili del progetto e tenuto conto che per le GI tale incremento si applica solo qualora collaborino con almeno una PMI;

- collaborazione effettiva con un ente di ricerca (inteso ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. i), in particolare nel contesto del coordinamento delle politiche nazionali di ricerca e sviluppo, qualora l'ente sostenga almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto ed abbia il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte. A comprova della collaborazione va presentato in sede di domanda il contratto o almeno una lettera di intenti (in tale ipotesi, il contratto andrà presentato inderogabilmente entro il 31 luglio 2010).

Al di fuori delle ipotesi sopra considerate non potrà essere applicata l'elevazione del 15%.

Il contributo spettante, anche qualora fosse presentato un progetto congiunto, verrà definito per ciascuna impresa partecipante, tenuto conto anche delle sue caratteristiche dimensionali, in sede di Comitato tecnico consultivo, ai sensi dell'art. 9 del bando (es. per un progetto di ricerca: GI: $50+15=65\%$; PMI: $50+20+15= \max 80\%$. A tale percentuale andrà poi applicato il meccanismo di calcolo di cui al co. 10 del citato art. 9. Ne consegue che solo una PMI che abbia ottenuto un alto livello in sede di Comitato tecnico potrebbe arrivare a percepire l'80% effettivo di contributo).

Si ritiene, inoltre, che le spese per la diffusione dei risultati della ricerca e dei benefici derivanti dall'utilizzo del risultato della ricerca (dimostrazioni e presentazione) non rientrino tra le spese ammissibili, poiché si collocano in fase successiva all'effettivo svolgimento del progetto e siano maggiormente attinenti ad un aspetto "pubblicitario" dei risultati dello stesso, di per sé esclusi dall'art. 12 del bando.

Qualora l'impresa istante (S.n.c.) detenga, in qualità di socio accomandante, il 55% di una s.a.s., come si fa a stabilire se l'impresa è autonoma, associata ovvero collegata?

RISPOSTA: al fine di stabilire la tipologia dell'impresa, ovvero di qualificarla come autonoma, associata o collegata, indipendentemente dal fatto che si tratti di una società di capitali o di una società di persone (si veda in proposito la Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, che chiarisce che si debba "considerare impresa qualsiasi entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolga un'attività economica, incluse in particolare le entità che svolgono un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente un'attività economica"), è necessario basarsi sulle disposizioni previste dal DPR n. 0463/Pres./2005 (Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3 della legge regionale 7/2000) e, in particolare, sull'art. 9. Per completezza, si invita anche ad esaminare l'atto costitutivo, in particolare, alla luce di quanto disposto dall'art. 2319 del c.c. in materia di nomina e revoca degli amministratori. Sul sito internet regionale nella sezione "Documentazione" riferita a "Commercio e servizi", inoltre, sono reperibili anche alcune slide sulla dimensione dell'impresa.

È possibile una deroga al bando al fine di consentire ad un ATI (composta da 5 imprese) di presentare domanda di contributo, ciò in quanto consentirebbe all'associazione di realizzare attività e spese del progetto? In caso contrario, si dovrebbero presentare 5 progetti esattamente identici tra loro e, quindi, 5 convenzioni con l'Università?

RISPOSTA: sulla base dell'analisi dell'art. 5, co.1 del bando, risulta chiaramente che il raggruppamento di imprese sotto forma di ATI non rientra tra i beneficiari del contributo, ciò in relazione agli obblighi imposti dalla normativa comunitaria a cui si informa il bando. Alla luce di quanto esposto, appare evidente l'inderogabilità della disposizione.

Per quanto riguarda la presentazione del progetto, fatto salvo il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa a carico dell'impresa o delle imprese interessate e preso atto della necessaria valutazione di merito da parte del Comitato tecnico consultivo, si prospettano due uniche soluzioni:

- Il progetto viene realizzato da un'unica impresa, con la semplice collaborazione di eventuali altre imprese e/o dell'Università. In tale ipotesi l'impresa istante potrebbe ottenere un'eventuale punteggio nella scheda di valutazione, purché la collaborazione sia dimostrata con contratto inderogabilmente entro il 31 luglio 2010, eventualmente anticipato da lettera di intenti o di incarico nella domanda di contributo, ma non l'incremento dell'intensità di aiuto del 15% (si vedano, a titolo esemplificativo, i punti 2 e 4 dell'Allegato G al bando);
- Il progetto viene realizzato nella forma del progetto congiunto ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 3, co. 1, lett k) e 9, co. 4, lett. A), oppure viene realizzato con la collaborazione effettiva di un ente di ricerca ai sensi dell'art.9, co. 4, lett. B). Solo qualora sussistano tali condizioni, dimostrate con contratto inderogabilmente entro il 31 luglio 2010 e precedute nell'istanza, da lettere di intenti, l'intensità massima dei contributi è elevata di 15 punti percentuali.

Caratteristica del progetto congiunto è proprio quella di rimanere unico, ma con la particolarità che ogni impresa partecipante sviluppa la parte di sua competenza, nel rispetto delle disposizioni del bando e fermo restando che le imprese partecipanti non possano fatturarsi l'un l'altra i servizi realizzati riepilogandoli tra le spese per le prestazioni di terzi.

Per completezza, si ritiene opportuno segnalare che la percentuale di incremento può essere concessa una sola volta, anche qualora l'impresa soddisfi entrambe le condizioni di cui all'art. 9, co. 4: da ciò pare corretto ritenere che, qualora le imprese partecipanti al progetto congiunto, avessero interesse a sviluppare un contratto con l'Università per ottenere un punteggio nella scheda di valutazione, potrebbe optare per un accordo cumulativo, trattandosi di un progetto unico, sottoscritto da tutte le parti interessate.

Si rimanda anche, per una più agevole comprensione della normativa, alle slide ed alle linee guida pubblicate sul sito internet regionale e reperibili tramite il seguente percorso: economia e imprese > commercio e servizi > progetti di RSI – POR FESR 2007-2013.

5.11) rendicontazione; tariffe responsabile della ricerca; DURC

A13

Quali sono i documenti da utilizzare per la rendicontazione? Terranno conto delle modifiche tariffarie intervenute per quanto riguarda il personale di ricerca? È possibile attribuire al responsabile della ricerca, che è anche socio fondatore della società, la tariffa riferita ai dirigenti? Come adempiere al requisito di cui all'art.5, co. 5, lett. h) del bando, riferito al DURC, nel caso INPS e INAIL non possano certificare la regolarità dei pagamenti, poiché non risulta ancora alcuna posizione da controllare (trattasi di una società costituita per presentare un progetto a valere sul vecchio canale regionale, ma che, di fatto, non ha mai avviato l'iniziativa)?

RISPOSTA: sul sito internet regionale i file riferiti alla rendicontazione disponibili sono, attualmente, solo quelli riferiti al canale regionale ora sospeso (Capo II del DPReg. 0273/pres./2007 – reperibile in un link completamente autonomo rispetto a quello concernente il POR FESR), da tenere ben distinti rispetto a quelli che verranno successivamente pubblicati in relazione al bando, che ovviamente terranno conto delle modifiche tariffarie intervenute in seguito alla DGR 2823/2009 e della cui pubblicazione verrà data debita notizia al momento opportuno.

La corretta imputazione tariffaria del responsabile della ricerca, va ricercata sulla base dell'inquadramento contrattuale del soggetto medesimo e del suo curriculum vitae e, in ogni caso, verrà assegnata alla valutazione da parte del Comitato tecnico consultivo (art. 11, co. 7).

Si rammenta che per amministratori e soci è richiesto espresso specifico incarico di data anteriore a quello di inizio del progetto, da parte degli organi societari competenti. Ai sensi dell'art. 14, co. 10, lett. f), il compenso pattuito deve risultare dal contratto o incarico (delega al membro del Consiglio di Amministrazione) conferito dagli organi societari.

Si rappresenta, altresì, che la tariffa del responsabile della ricerca, se non rientrante nelle prestazioni di terzi, è standardizzata in base alla tabella di cui all'allegato E del bando, quindi basata sulla qualifica (dirigente/ quadro/ impiegato) del singolo addetto/ socio/ amministratore incaricato come responsabile della ricerca.

Si rammenta che il responsabile della ricerca può essere anche un soggetto esterno alla società (nel quale caso la spesa può essere inserita tra le prestazioni di terzi).

Per quanto concerne il DURC, al fine di adempiere al requisito espressamente previsto all'ar. 5, co. 5, lett.h) n. 1, del bando, si ritiene, in ogni caso, necessario allegare alla domanda di contributo almeno la "richiesta di DURC", cioè la lettera indirizzata all'INPS e volta al rilascio dello stesso, ciò anche qualora la risposta dell'Ente dovesse essere negativa ovvero di impossibilità al rilascio del DURC medesimo. Rimane ferma la necessità di regolarizzare la situazione entro e non oltre il termine del 30 giugno 2010, tramite la produzione del documento rilasciato dall'ente competente (anche se contenente un rifiuto al rilascio nel caso concreto) e/o un documento equipollente, la cui validità verrà verificata in corso di istruttoria.

È fatta salva per l'Amministrazione la facoltà di richiedere e valutare in sede istruttoria l'eventuale documentazione equipollente attestante la regolarità contributiva relativa a posizioni previdenziali e assistenziali diverse da quelle attestate a mezzo del DURC (es. casse previdenziali di categorie professionali) che l'impresa ritiene di presentare.